



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO l’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo di solidarietà comunale;

VISTO l’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell’eventuale quota dell’imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita, tra l’altro, in euro 7.476.513.365 per l’anno 2024, in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l’anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l’anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall’anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell’IMU, di spettanza dei comuni, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

VISTO, in particolare, il primo periodo della lettera d-*quinquies*) del citato comma 449, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 495, lettera a), n. 1), della legge n. 213 del 2023, secondo il quale il Fondo di solidarietà comunale è destinato, quanto a 215.923.000 euro per l’anno 2021, a 254.923.000 euro per l’anno 2022, a 299.923.000 euro per l’anno 2023, a 345.923.000 euro per l’anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO che il terzo periodo delle medesima lettera d-*quinquies*) del menzionato comma 449, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 495, lettera a), n. 3), della legge n. 213 del 2023, stabilisce che, per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l’anno 2022, di 52 milioni di euro per l’anno 2023, di 60 milioni di euro per l’anno 2024, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna e che il contributo è ripartito, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTI i commi 496 e 497 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023, i quali dispongono, rispettivamente:



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030 e che tale Fondo è destinato, tra l'altro, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, e, per le medesime finalità, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna;

- che, agli oneri di cui al comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui al richiamato comma 494 dell'articolo 1 della medesima legge;

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, concernente “*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*” e in particolare l'articolo 5 relativo al procedimento di determinazione dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che gli esiti dell'istruttoria tecnica di cui terzo periodo della lettera d-*quinquies*) del richiamato comma 449 sono formalizzati nel documento recante “*Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido*”, approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023;

CONSIDERATO, altresì, che il quinto periodo della richiamata lettera d-*quinquies*) del comma 449, come da ultimo modificato, dalla lettera a), n. 4), del menzionato comma 495 della legge n. 213 del 2023, prevede che con il medesimo decreto interministeriale sono disciplinati anche gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio;

VISTI i commi da 498 a 501 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, i quali prevedono, rispettivamente:

- che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 501, della medesima legge n. 213 del 2023 per



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

gli esercizi 2021 e 2022, ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento;

- che entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto;

- che le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del medesimo articolo;

- che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500 del medesimo articolo;

VALUTATO che il decreto interministeriale di cui al precedente periodo è in corso di adozione;

PRESO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è divenuta operativa la fusione per incorporazione della società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. nella società Sogei – Società generale d'informatica S.p.a., ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTE le proposte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfuse nelle Note metodologiche recanti “Ripartizione delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio per i servizi sociali per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna – Anno 2024” e “Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e delle regione Sardegna – Anno 2024”



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

approvate, rispettivamente, nelle sedute della stessa Commissione del 17 novembre 2023 e del 28 marzo 2024;

VALUTATO che è in corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016, recante i criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del decreto di cui al terzo periodo della precitata lettera d-*quinquies*) al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna delle risorse destinate nel 2024 allo sviluppo dei servizi sociali e la concomitanza con le analoghe assegnazioni ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 14 maggio 2024;

DECRETA

Articolo 1

(Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2024)

1. Per l'annualità 2024, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-*quinquies*), terzo periodo, della legge n. 232 del 2016, pari a 60 milioni di euro, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Ripartizione delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio per i servizi sociali per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna – Anno 2024", approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 17 novembre 2023, che, unita al presente decreto con gli allegati 1 e 2, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è attribuito:
 - a ciascun comune della Regione siciliana negli importi indicati nell'allegato 1 "Ripartizione delle risorse 2024 per i comuni della Regione siciliana" alla predetta Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 45.774.000,00;
 - a ciascun comune della regione Sardegna negli importi indicati nell'allegato 2 "Ripartizione delle risorse 2024 per i comuni della regione Sardegna" alla medesima Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 14.226.000,00.
2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2024, come definito negli allegati 1 e 2 alla Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

comuni della Regione siciliana e delle regione Sardegna - Anno 2024”, approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 28 marzo 2024 che, unita al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi sociali al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui al comma 2.

Articolo 2

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Tutti i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-*quinquies*) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l’anno 2024 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2025, secondo le modalità e la procedura definite nella Nota metodologica di cui al secondo comma del precedente articolo, della “Scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio” resa disponibile sul portale OpenCivitas di Sogei – Società generale d’informatica S.p.a.
2. La Scheda di monitoraggio e di rendicontazione di cui al precedente comma è sottoposta alla validazione del Consiglio comunale ed è allegata al rendiconto annuale dell'ente.

Articolo 3

(Esiti del monitoraggio)

1. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all’articolo 2, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2024, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 498 a 501 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del relativo decreto attuativo.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 11 giugno 2024

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Piantedosi